

ALLEGATO A

Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari – AA 2022/23

1. BORSA DI STUDIO

Per l'attribuzione delle borse di studio regionali istituite ai sensi Dlgs 68/2012, e dei benefici connessi rivolti agli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e merito, l'Azienda regionale DSU applica le disposizioni di seguito descritte.

Generalità

La borsa di studio regionale è attribuita esclusivamente per concorso agli studenti che risultano idonei al suo conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità e relativi alla condizione economica e di merito, definiti nei paragrafi successivi, iscritti a corsi di laurea e magistrale a ciclo unico ai quali si è ammessi sulla base del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, a corsi di laurea magistrale, a corsi di specializzazione, a corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4.

Agli iscritti ai corsi riformati, secondo i nuovi ordinamenti, delle Accademie di Belle Arti, dell'ISIA, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, dei Conservatori di musica e delle Scuole di Musica pareggiate, della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, dell'Istituto Modartech di Pontedera, dell'Opificio delle Pietre Dure e dell'Accademia di Arte Moda e Design, si applicano, secondo equipollenza, i requisiti di merito previsti per gli iscritti ai corsi di laurea di primo livello e di laurea magistrale.

1.1 Studenti ammissibili al concorso per la borsa di studio

Possono concorrere alla concessione della borsa di studio gli studenti, cittadini dell'Unione Europea e gli studenti di altre nazionalità, questi ultimi nei limiti ed alle condizioni stabilite al successivo punto 1.6.

La borsa di studio è concessa limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio (a tal fine il possesso di un titolo di studio di un determinato livello corrisponde al possesso di ciascuno dei titoli di studio di livello inferiore o uguale a quello posseduto), fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali se ne sia già eventualmente beneficiato in precedenza. Di seguito si riportano, in ordine crescente, i livelli corrispondenti ai titoli conferiti al termine dei corsi di studio:

1° livello:

- laurea triennale;
- corsi del vecchio ordinamento delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF), degli Istituti Superiori Industrie Artistiche (ISIA), delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, delle Scuole dirette a fini speciali e dei diplomi universitari;
- corsi di studio triennali, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento, delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori Industrie Artistiche/Industrial Design, delle Scuole Superiori per

Mediatori Linguistici, dei Conservatori statali di musica, degli Istituti Musicali pareggiati, dell'Istituto Modartech di Pontedera;

- Conservatori statali di musica e Istituti Musicali pareggiati (se uniti ad un diploma di Scuola media superiore) limitatamente al conseguimento di un ulteriore titolo di primo livello concesso da Conservatori di musica o da Istituti Musicali pareggiati;
- corsi universitari (o assimilati) frequentati all'estero aventi durata non superiore a tre anni.

2° livello:

- laurea/specialistica/magistrale biennale e laurea specialistica/ magistrale a ciclo unico (la locuzione "laurea specialistica" sta ad indicare anche i titoli che gli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale rilasciano al termine del biennio finale);
- laurea vecchio ordinamento;
- corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico (compresi i Cobaslid), attivati dalle Accademie di Belle Arti;
- corsi universitari (o assimilati) frequentati all'estero aventi durata legale superiore a tre anni.

3° livello:

- Specializzazioni;
- dottorati di ricerca.

Il possesso di un qualsiasi titolo di uno dei livelli suddetti preclude la possibilità di concorrere ai benefici del DSU per il conseguimento di un ulteriore titolo del medesimo livello o inferiore, mentre non la preclude per il conseguimento di un qualsiasi titolo di livello superiore.

Il possesso di una laurea triennale o di titolo di livello equivalente preclude la possibilità di ottenere i benefici del DSU per il conseguimento di una laurea specialistica a ciclo unico, se l'ammissione a quest'ultima avviene al primo anno di corso.

Non possono concorrere alla borsa di studio gli studenti impegnati a tempo parziale nelle attività didattiche eventualmente previste dagli ordinamenti universitari. L'Azienda DSU si attiva e si raccorda con le Istituzioni universitarie per individuare condizioni di fattibilità e modalità operative che possano consentire nel prossimo futuro l'accesso alla borsa anche a questi studenti.

I richiedenti, per poter partecipare al concorso, dovranno risultare regolarmente iscritti alle Università statali o alle Istituzioni del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici o all'Istituto Modartech di Pontedera aventi sede legale in Toscana.

La borsa di studio è concessa con le seguenti modalità:

- a) iscritti ai corsi di laurea triennale (o titolo corrispondente): per un periodo di tre anni più un semestre a partire dall'anno di prima iscrizione;
- b) iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre a partire dall'anno di prima iscrizione;
- c) iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale (o titolo corrispondente): per un periodo di 2 anni più un semestre dall'anno di prima iscrizione;
- d) iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione: per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea indicati ai punti a), b), c) che abbiano effettuato l'iscrizione agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui al decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, nel livello di studi al quale risultano iscritti nell'anno accademico 2022/23, la durata di concessione del posto alloggio e del servizio di ristorazione, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata di

un ulteriore semestre **a titolo gratuito**. La suddetta disposizione rimane ferma in vigore del DM 616/2017 e salvo modifiche normative che escludano la contemporanea iscrizione al corso di laurea ed ai suddetti percorsi formativi per la docenza.

Gli studenti che hanno conseguito una laurea triennale o titolo convenzionalmente corrispondente e sono ammessi o sono stati ammessi ad anni successivi al primo di una laurea magistrale a ciclo unico possono beneficiare della borsa di studio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre, e gli anni impiegati per il conseguimento del proprio titolo di studio.

A tali studenti, ai fini della valutazione dell'anno di permanenza all'Università e, quindi, della valutazione del merito, saranno considerati tutti gli anni di iscrizione a decorrere dalla prima immatricolazione assoluta fino all'anno accademico di richiesta della borsa di studio come iscritti alla magistrale a ciclo unico. Si applicano anche a tali studenti le eccezioni nel calcolo degli anni suddetti previste nel caso di passaggi ad un primo anno o di immatricolazioni ex novo ad un primo anno senza convalida di crediti, nonché nel caso di interruzione degli studi concessa dall'Università.

Agli studenti che, dopo aver frequentato un corso di laurea triennale (con o senza conseguimento del titolo), sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico non avendo la possibilità di proseguire gli studi nella laurea magistrale corrispondente, in quanto non attivata, sono conteggiati i tre anni di durata della laurea triennale e gli anni di iscrizione alla laurea magistrale a ciclo unico (2022/23 compreso).

Gli studenti con passaggi di corso in carriera possono ottenere la borsa di studio limitatamente agli anni di iscrizione corrispondenti a quelli per i quali non abbiano in precedenza, eventualmente, beneficiato della borsa di studio.

Gli studenti iscritti al Conservatorio di musica ed agli Istituti musicali pareggiati e gli iscritti alla Scuola superiore per mediatori linguistici possono partecipare al concorso per la borsa di studio solo se con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento rispettivamente per il triennio o per il biennio finale.

Gli studenti che abbiano ottenuto il diploma di vecchio ordinamento presso i Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati possono concorrere alla concessione della borsa di studio:

- solo per la laurea magistrale se iscritti a Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati
- per tutti i livelli se iscritti alle altre Università

Gli studenti che, avendo rinunciato agli studi, si siano immatricolati "ex -novo" e gli studenti con passaggi di corso in carriera, non possono ottenere la borsa di studio per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali, precedentemente alla rinuncia stessa, abbiano partecipato al concorso borsa risultando idonei nelle graduatorie definitive, se hanno riscosso la quota monetaria e/o hanno fruito dei servizi connessi.

E' fatta eccezione per gli studenti che abbiano rinunciato agli studi al primo anno di un corso di laurea entro il 10 ottobre 2022 e che per l'a.a 2022/23 si iscrivano per la seconda volta al primo anno di un corso di laurea; essi possono usufruire dei benefici fin dall'anno di nuova immatricolazione, solo in caso di restituzione della/e quota/e monetarie già percepita/e per borsa di studio e di rimborso delle quote relative ai servizi eventualmente fruiti e previsti nella stessa borsa di studio.

1.2. Requisiti economici

1.2.1. Secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D.lgs 68/2012 “*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*”, le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare. Sono altresì previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

1.2.2 La normativa di riferimento per le modalità di determinazione degli indicatori economici e patrimoniali è costituita dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159. Ai fini dello specifico calcolo degli indicatori per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU trova applicazione l'articolo 8 del DPCM 159/13, commi 2, 3, 4, 5.

1.2.3. Ai fini della definizione della “adeguata capacità di reddito” che deve essere posseduta dallo studente indipendente ai sensi del citato articolo 8 comma 2 lett. b) – in attesa dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 7 del D.lgs 68/2012 ed in attuazione del DM 1320/2021 - si considera un reddito annuo da lavoro di almeno 9.000,00 euro dello studente.

1.2.4. Per la definizione del nucleo familiare del richiedente i benefici per la frequenza dei corsi di dottorato si applica quanto previsto nel DPCM 159/2013 art. 8 comma 4.

1.2.5. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, come determinato ai sensi di legge.

1.2.6. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al DPCM 159/2013, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero.

1.2.7. Le dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale dovranno essere presentate **dagli studenti con nucleo familiare residente in Italia e con redditi e/o patrimoni esclusivamente in Italia** che presentino domanda di borsa di studio e dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- i redditi di riferimento sono quelli conseguiti nel secondo anno solare precedente alla presentazione della DSU, il patrimonio immobiliare e mobiliare di riferimento è quello posseduto al 31 dicembre di due anni precedenti la presentazione della DSU.

Gli studenti dovranno presentare una DSU aggiornata nel caso intervengano variazioni del nucleo familiare alla data di scadenza della domanda. Essi potranno altresì richiedere – quando ne ricorrano le condizioni – la presentazione dell'ISEE corrente.

1.2.7 bis Le dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale dovranno essere presentate **dagli studenti con nucleo familiare residente all'estero e con redditi e/o patrimoni esclusivamente all'estero**, che presentino idonea domanda di borsa di studio per la prima volta o che non risultino vincitori per l'a.a. precedente per lo stesso ciclo di studi, e dovranno rispettare le seguenti indicazioni: – i redditi di riferimento sono quelli conseguiti nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, il patrimonio immobiliare e mobiliare di riferimento è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda.

1.2.8. Le dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale dovranno essere presentate anche dagli studenti che intendono avvalersi della conversione borsa secondo quanto previsto al paragrafo 1.4 punto a).

1.2.9. Per accedere al concorso per l'attribuzione della borsa di studio ed ai benefici ad essa connessi, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non può superare il limite di 24.335,11 euro. Ai sensi del decreto legislativo 68/2012 art. 8 comma 3 e del DPCM 159/2013, art. 2 comma 1, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare superi il limite di 52.902,43 euro.

1.3. Requisiti di merito.

1.3.1. Studenti iscritti al primo anno:

Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale, di un corso di laurea magistrale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico (o equiparati) ottengono il 50% della quota monetaria della borsa ed i servizi collegati esclusivamente sulla base delle condizioni economiche, mentre il merito universitario viene valutato solo ex-post. E' fatta comunque salva la valutazione del merito conseguito nel percorso scolastico precedente a quello universitario (voto di diploma) - quale criterio secondario da applicarsi a parità di ISEE - ai fini della predisposizione delle graduatorie.

Per acquisire la seconda ed ultima rata della borsa di studio (pari al restante 50%) occorre conseguire entro e non oltre la data del 10 agosto dell'anno successivo alla presentazione della domanda almeno 20 crediti (almeno 15 per la laurea magistrale) riconosciuti per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'anno accademico nel quale hanno ottenuto la borsa di studio.

I borsisti che entro il 10 agosto dell'anno successivo alla presentazione della domanda non riescano a conseguire il merito suddetto decadono, a far data dal 1 settembre, dai servizi collegati alla borsa di studio e perdono il diritto alla concessione del restante 50% della quota monetaria della borsa stessa.

Qualora tali studenti non riescano, nemmeno entro il successivo 30 novembre, a conseguire i 20 crediti riconosciuti per il corso di studio cui sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente, o infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio parte nell'altro, sono tenuti anche alla restituzione della quota monetaria già percepita (50%).

1.3.2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo:

1.3.2. A) Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi con nuovo ordinamento

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento, devono possedere i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi nel quale risultavano iscritti nell'anno accademico precedente a quello per il quale presentano la domanda:

A.1 Iscritti ai corsi di laurea:

- per il secondo anno: possedere 25 crediti entro la data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il terzo anno: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per l'ultimo semestre: possedere 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

A.2 Iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico:

- per il secondo anno: possedere 25 crediti entro la data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il terzo anno: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quarto anno: possedere 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quinto anno: possedere 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il sesto anno, ove previsto: possedere 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per l'ulteriore semestre: possedere 55 crediti in più, rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai punti A.1 e A.2, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato secondo le seguenti modalità:

- a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

A.3 Iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale:

- per il secondo anno: possedere 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
- per l'ultimo semestre: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Al fine del conseguimento del merito per la laurea magistrale sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale, purché riconosciuti nella magistrale, nonché, limitatamente alla laurea magistrale i crediti conseguiti per il recupero di debiti.

Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda che lo studente possa conseguire un numero di crediti inferiore a 60, i requisiti di merito di cui al presente articolo sono ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente punto A.3, lo studente può utilizzare il "bonus" maturato e non fruito nel corso di laurea.

Per gli iscritti ai corsi di secondo livello dell'AFAM in possesso del diploma rilasciato al termine di un corso quadriennale, i limiti suddetti sono incrementati di un numero di crediti pari a quello eventualmente riconosciuto allo studente come già acquisito al momento dell'iscrizione.

In caso di laurea triennale conseguita all'estero, lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" di:

- n. 5 crediti, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- n. 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione.

1.3.2. B) Studenti con passaggi di corso e/o con soluzioni di continuità in carriera

Tali studenti vengono considerati iscritti allo stesso corso di studi al quale, sulla base della loro carriera universitaria, risultavano iscritti per l'anno accademico precedente.

B.1. Gli studenti iscritti al primo anno di corso con passaggi di corso o soluzione di continuità in carriera sono assimilati agli iscritti ad anni successivi al primo.

B.2. Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che durante la propria carriera universitaria abbiano effettuato passaggi di corso (gli studenti con soluzioni di continuità in carriera sono assimilati a quelli che hanno effettuato passaggi di corso) potranno essere ammessi solo se in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver cumulato un numero di anni di iscrizione, ivi compresa quella relativa all'anno accademico di riferimento del concorso, che superi di oltre un anno la durata normale del corso cui risultavano iscritti nell'a.a. precedente;
- non aver già beneficiato di borsa di studio per un periodo di tempo pari a quello per il quale è prevista la concessione del beneficio;
- non essersi mai trovati in posizione di fuori corso o ripetente con riferimento anche all'anno di iscrizione, per più di una volta;
- avere acquisito il prescritto numero minimo di crediti, con riferimento non all'anno cui risultano iscritti, ma all'anno di permanenza all'Università compreso l'anno accademico suddetto.

Per il computo del numero di anni di iscrizione e di permanenza:

- agli studenti che, antecedentemente all'a.a. cui si riferisce il bando, abbiano effettuato un passaggio da un anno di corso a un primo anno di altro corso non saranno conteggiati gli anni antecedenti al passaggio, purché non siano stati confermati crediti precedentemente conseguiti;
- agli studenti che dopo aver rinunciato agli studi, si siano immatricolati ex -novo, non saranno conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione purché non siano stati confermati crediti conseguiti nella precedente carriera universitaria.

1.3.3. Requisiti di idoneità al concorso degli studenti iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione:

- essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

Nel caso in cui i criteri di cui al precedente punto 1.3.2. non siano applicabili, l'Azienda e le Università definiscono, di comune intesa, i criteri del merito per l'accesso ai benefici.

1.3.4 Studenti provenienti, nell'A.A. 2022/23 da altre Sedi Universitarie

Per gli studenti provenienti da altre sedi universitarie italiane nell'a.a. 2022/23 i requisiti di merito sono valutati, limitatamente a tale anno accademico, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2021/22 nell'Ateneo di provenienza e certificati da detto Ateneo.

Per gli studenti provenienti da sedi universitarie straniere i requisiti di merito sono valutati con riferimento ai crediti convalidati dall'Ateneo di nuova iscrizione.

Non contano, nel computo del numero di anni di iscrizione di cui ai punti precedenti, quelli per i quali le Università, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del d.p.c.m. 9 aprile 2001, abbiano concesso

l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

1.4 Conseguimento laurea e successiva iscrizione a laurea magistrale

a) *Conseguimento laurea e iscrizione laurea magistrale (conversione borsa)*

Gli studenti che ottengano la borsa di studio e, conseguito il titolo di laurea di primo livello, si iscrivono, per il medesimo anno accademico, ad un corso di laurea magistrale anche a ciclo unico, possono chiedere, entro 15 giorni dall'iscrizione alla laurea magistrale, che la borsa di studio loro già assegnata sia convertita in una borsa per iscritti ad un corso di laurea magistrale.

Gli studenti cui sarà accolta la richiesta, se già alloggiati, partecipano al concorso alloggio per l'a.a. successivo in qualità di "conferme".

Le stesse disposizioni si applicano nei confronti degli studenti che ottengono la borsa di studio come iscritti al quarto anno convenzionale di una laurea triennale e si iscrivono, nel medesimo anno accademico, ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico. Tali studenti possono chiedere che la borsa semestrale ottenuta sia convertita in una borsa annuale per il 4^a anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico cui si iscrivono. Per ottenere la conversione, dovranno produrre apposita certificazione dalla quale risulti che i crediti conseguiti nella laurea triennale risultino convalidati in numero sufficiente a mantenere il possesso del merito per la borsa nel nuovo corso di studi.

b) *Previsione di conseguimento laurea triennale ed iscrizione laurea magistrale entro l'anno di riferimento.*

1. Gli studenti non in possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione della borsa di studio per l'a.a. di riferimento del concorso, ove ritengano di conseguire la laurea triennale e di iscriversi alla laurea magistrale entro lo stesso anno accademico, possono chiedere la borsa di studio e/o il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale anche in assenza di tale iscrizione, a condizione che abbiano conseguito 150 cfu entro la data del 10 agosto.

Detti studenti sono tenuti a comunicare per iscritto all'Azienda il conseguimento della laurea nonché l'avvenuta iscrizione alla laurea magistrale entro 15 giorni dall'avvenuta iscrizione. In caso di mancata iscrizione alla laurea magistrale sono altresì tenuti a comunicarlo tempestivamente all'Azienda.

Tali studenti, se in possesso dei requisiti economici richiesti, sono inseriti nella graduatoria di propria competenza con situazione sospesa in attesa dell'effettiva iscrizione alla laurea magistrale.

Per la durata della sospensione lo studente non percepisce alcuna quota monetaria della borsa, ma può beneficiare dei servizi di ristorazione e di alloggio, previa richiesta scritta all'Azienda. Qualora tali studenti non conseguano la laurea di primo livello, ovvero pur conseguendo la laurea non si iscrivano alla laurea magistrale nello stesso anno accademico, entro i termini stabiliti dai singoli Atenei, sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato corrispondendo all'Azienda la tariffa prevista di € 250,00 mensili per il periodo di indebita permanenza e a rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato alle tariffe applicate alla generalità degli studenti.

Gli studenti richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari per l'a.a. precedente e non decaduti dal beneficio, partecipano al concorso per l'a.a. di riferimento come "conferme alloggio".

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

c) *Conseguimento laurea e previsione iscrizione laurea magistrale entro l'a.a. successivo al conseguimento della laurea.*

Gli studenti che ottengono la borsa di studio e, conseguito il titolo di laurea di primo livello, non si iscrivono per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea magistrale, ma intendono iscriversi a tale corso per l'anno accademico successivo mantengono, al fine di proseguire l'attività didattica e lo studio, oltre il proprio diritto alla quota monetaria spettante, tutti i servizi connessi alla borsa di studio per i periodi previsti. Possono altresì mantenere i servizi, per un ulteriore periodo sino al conseguimento della borsa di studio riferita all'anno accademico successivo, corrispondendo le tariffe applicate alla generalità degli studenti per il servizio mensa e le tariffe alloggio di cui al paragrafo 4.2 per il posto alloggio .

A tal fine devono produrre all'Azienda, entro 15 giorni dal conseguimento della laurea, apposita richiesta dalla quale risulti il proprio intendimento ad iscriversi per l'anno accademico successivo al corso di laurea magistrale, nonché idonea documentazione dalla quale risulti il proseguimento dell'attività didattica nell'a.a. 2022/23.

Qualora nell'anno accademico successivo tali studenti non si iscrivano al corso di laurea magistrale si applicano per il posto alloggio le disposizioni di cui al paragrafo 4.1.5 lett. C. Sono altresì tenuti al pagamento dei pasti fruiti gratuitamente nel periodo successivo al conseguimento della laurea triennale presso il servizio mensa, alle tariffe applicate alla generalità degli studenti.

d) Conseguimento laurea ed iscrizione ai corsi singoli di transizione

Gli studenti che, conseguita la laurea di primo livello, risultino iscritti a corsi singoli di transizione in attesa di conseguire i crediti necessari per iscriversi regolarmente nello stesso anno accademico ad un corso di laurea magistrale possono chiedere, per il medesimo anno, la borsa di studio e/o il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione. Tali studenti sono inseriti nella graduatoria di competenza con situazione sospesa. Nel periodo di sospensione non si procede all'erogazione della quota monetaria della borsa, che sarà erogata solo dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale. I servizi connessi alla borsa sono invece erogati anticipatamente agli studenti che ne abbiano fatto richiesta scritta all'Azienda.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo la rimozione della causa della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto alloggio.

Qualora gli studenti non si iscrivano nell'anno accademico di riferimento alla laurea magistrale sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato, corrispondendo all'Azienda la tariffa di € 250,00 mensili per il periodo di indebita permanenza e a rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato alle tariffe applicate alla generalità degli studenti.

Gli studenti devono comunicare all'Azienda l'iscrizione ovvero la mancata iscrizione al corso di laurea magistrale.

1.5. Autocertificazione delle domande.

Le domande sono presentate dagli studenti cittadini dell'Unione Europea con una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante le proprie condizioni di merito ed economiche.

Accertamenti relativi alla condizione economica.

L'Azienda controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti utilizzando, di norma, il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 25% degli idonei e beneficiari della borsa di studio. L'Azienda si adopera e si organizza in modo da ampliare progressivamente i controlli effettuati.

L'Azienda DSU attiva accordi specifici con la Guardia di Finanza al fine di promuovere e rendere più efficaci i controlli anche sostanziali sui livelli reddituali dei richiedenti i benefici a carattere selettivo.

1.6. Studenti stranieri extra Unione Europea

Gli studenti stranieri e gli studenti apolidi, rifugiati politici o con protezione sussidiaria (purché tale "status" sia comprovato dagli interessati stessi mediante documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici o con protezione sussidiaria) sono ammessi a concorrere alla borsa di studio, ai sensi del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46.

Gli studenti richiedenti asilo possono far domanda di borsa di studio presentando copia della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico. L'eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato, a seguito del quale lo studente oltre ad acquisire il diritto all'erogazione della quota monetaria della borsa, può iniziare a fruire gratuitamente dei servizi connessi alla borsa (mensa ed alloggio, se disponibile).

Gli studenti stranieri, oltre al possesso degli specifici requisiti sopra indicati ed ai relativi requisiti di merito, sono tenuti a comprovare il possesso degli altri requisiti economici e familiari previsti per la borsa di studio mediante idonee certificazioni.

La determinazione degli indicatori della condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è effettuata sulla base delle procedure e delle modalità di cui al d.p.r. 394/1999, articolo 46.

Gli studenti apolidi, rifugiati politici o con protezione sussidiaria e gli studenti richiedenti asilo sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate o Consolati.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati studenti fuori sede, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo, come individuati nel vigente decreto del MIUR, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione e quelle alternative di cui in seguito, ai fini della quantificazione dell'importo Isee ed Ispe, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 0. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici o con protezione sussidiaria ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Gli studenti stranieri sono tenuti alla presentazione della documentazione sopra indicata, nel rispetto delle modalità previste nel DPR 445/2000, al momento della prima domanda di borsa di studio; sono

esonerati dalla presentazione della suddetta documentazione in sede di conferma della borsa negli anni successivi al primo e nel rispetto di quanto previsto al punto 1.2.7 bis. In questo caso viene richiesto allo studente di confermare la persistenza delle stesse condizioni economiche.

Per l'aa 2022/23 l'Azienda predispone modalità semplificate per la presentazione della domanda da parte degli studenti ucraini. In particolare questi studenti – se già beneficiari di borsa – potranno in tutti i casi confermare la propria condizione economica senza presentazione di ulteriore documentazione. Per gli studenti che invece presentino per la prima volta domanda di borsa saranno adottate le modalità di cui al paragrafo 1.5. vigenti per gli studenti cittadini dell'Unione europea.

L'Azienda definirà e specificherà nel bando di concorso le modalità ed i termini di presentazione della documentazione ed eventuale integrazione della stessa.

1.7. Importo della borsa di studio

L'importo lordo delle borse di studio è diversificato in base alle condizioni soggettive dello studente. In base alla residenza gli studenti sono classificati come segue:

a) “studente fuori sede”: si intende lo studente che risiede in Comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato e con tempi di percorrenza tra detti Comuni, con mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.

Lo studente che risieda in Comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi, con tempi di percorrenza fra detti Comuni, con mezzi pubblici di trasporto, superiori ad 1 ora ma non superiori ad un'ora e mezza, può optare fra lo stato di “fuori sede” e quello di “pendolare” con modalità che saranno definite dall'Azienda DSU.

b) “studente in sede”: si intende lo studente che risiede nel Comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Si intende "studente in sede" anche lo studente con sede prevalente del corso di studi frequentato nel Comune di:

- Firenze e residenza nei comuni, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Pontassieve, Rignano, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia se la residenza è in uno qualsiasi di questi Comuni.
- Pisa e residenza nei Comuni di Cascina, Calci, San Giuliano Terme e Vecchiano;
- Siena e residenza nei Comuni di Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille, Castelnuovo Berardenga e Asciano;

Si intende altresì come “studente in sede” lo studente iscritto a corsi di studio a distanza e lo studente detenuto.

c) “studente pendolare”: si intende lo studente che non risulta né "in sede" né "fuori sede".

Per “sede prevalente del corso di studi frequentato” si intende il Comune dove viene erogato il maggior numero di ore dell'attività didattica prevista per l'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto, fatta eccezione per il tirocinio.

Gli importi delle borse di studio indicati nelle tabelle che seguono sono determinati in attuazione di quanto disposto nel DM 1320/21 e nella relativa Circolare attuativa 1376/2022.

Oltre ai valori netti vi figura il valore in euro attribuito alle trattenute operate sulla borsa ai fini della fruizione gratuita dei servizi mensa ed alloggio ed il valore lordo complessivo della borsa.

L'Azienda regionale fa riferimento a tali importi assicurando gratuitamente ai beneficiari delle borse di studio il servizio abitativo e di ristorazione, quest'ultimo articolato in modo che sia funzionale alle

esigenze didattiche della frequenza all'Università. L'importo netto costituisce la quota monetaria della borsa di studio erogabile ai vincitori.

Tabella 1 – Borsa importi base

ISEE	In sede	Pendolari	Fuori sede
da € 0 a 12.167,55			
Quota annuale in denaro	2.020	3.290	2.690
Valore annuale dei servizi (mensa, alloggio)	850	850	1.600 3.000
Valore lordo annuale della borsa	2.870,00	4.140,00	7.290,00
da € 12.167,56 a € 16.223,41			
Quota annuale in denaro	1.640	2.750	1.740
Valore annuale dei servizi (mensa, alloggio)	850	850	1.600 3.000
Valore lordo annuale della borsa	2.490,00	3.600,00	6.340,00
da 16.223,42 a 24.335,11			
Quota annuale in denaro	1.480	2.060	1.050
Valore annuale dei servizi (mensa, alloggio)	850	850	1.600 3.000
Valore lordo annuale della borsa	2.330,00	2.910,00	5.650,00

Al fine di promuovere l'accesso delle studentesse alla formazione superiore nelle materie scientifiche, il DM 1320/21 prevede per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) una maggiorazione dell'importo della borsa pari al 20% (non cumulabile con altre maggiorazioni). La medesima disposizione, ai sensi del DM 1320/2022, si applica anche agli studenti vincitori di borsa che risultino iscritti nell' AA 2022/23 contemporaneamente a due diversi corsi di laurea. In caso di iscrizione in contemporanea ad un corso di laurea presso un'università estera il riconoscimento della maggiorazione del 20% sarà subordinato

alla possibilità di verificare, attraverso idonea documentazione in lingua originale e in traduzione giurata, il conseguimento del merito nei limiti previsti per l'ottenimento della borsa di studio.

La concessione dell'importo maggiorato agli studenti vincitori di borsa che risultino iscritti nell' AA 2022/23 contemporaneamente a due diversi corsi di laurea è subordinato al rispetto dei requisiti di merito previsti al punto 1.3 per entrambi i corsi di iscrizione. La maggiorazione sarà erogata con la seconda rata secondo le modalità previste al punto 1.9.

Negli anni accademici successivi l'importo di borsa di studio maggiorato sarà concesso soltanto agli studenti che confermeranno il beneficio e rispetteranno i requisiti di merito per entrambi i corsi di iscrizione e comunque fino al conseguimento di uno dei due titoli. In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti per la concessione del beneficio la maggiorazione non potrà più essere ottenuta per il livello di studi per il quale è stata concessa.

Tabella 2 – Studentesse iscritte a corsi STEM /studenti e studentesse con doppia iscrizione

ISEE	In sede	Pendolari	Fuori sede
da € 0 a € 16.223,41			
Quota annuale in denaro	2.140	3.470	3.000
Valore annuale dei servizi (mensa, alloggio)	850	850	1.600 3.000
Valore lordo annuale della borsa	2.990,00	4.320,00	7.600,00
Da 16.223,42 a € 24.335,11			
Quota annuale un denaro	1.920	2.610	1.800
Valore annuale dei servizi (mensa e alloggio)	850	850	1.600 3.000
Valore lordo annuale della borsa	2.770,00	3.460,00	6.400,00

In attuazione del DM 1320/2021, che prevede per gli studenti autonomi/indipendenti una borsa di studio di importo pari alla borsa dei fuori sede, si applicano i seguenti importi:

Tabella 3 – Studenti/studentesse indipendenti

ISEE	In sede e pendolari	Fuori sede
da € 0 a 12.167,55		
Quota annuale in denaro	6.440	2.690
Valore annuale dei servizi (mensa e alloggio)	850	1.600 3.000
Valore lordo annuale della borsa	7.290,00	7.290,00
Da €12.167,5 a € 16.223,41		
Quota annuale in denaro	5.490	1740
Valore annuale dei servizi (mensa e alloggio)	850	1600 3000
Valore lordo annuale della borsa	6.340,00	6340,00
da € 16.223,42 a 24.335,11		
Quota annuale in denaro	4.800	1.050
Valore annuale dei servizi (mensa e alloggio)	850	1600 3000
Valore lordo annuale della borsa	5.650,00	5.650,00

Tabella 4 – Studentesse indipendenti iscritte a corsi STEM

ISEE	Studentesse autonome in sede e pendolari	Studentesse autonome fuori sede
da € 0 a 16.223,41		
Quota annuale in denaro	6.750	3.000
Valore annuale dei servizi (mensa e alloggio)	850	1.600 3.000

Valore lordo annuale della borsa	7600	7.600
Da 16.223,42 a 24.335,11		
Quota annuale in denaro	5.550	1.800
Valore annuale dei servizi (mensa e alloggio)	850	1600 3000
Valore lordo annuale della borsa	6.400,00	6.400,00

Agli studenti con disabilità vincitori di borsa si applicano le due tabelle che seguono:

Tabella 5 – Studenti con invalidità superiore 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92

ISEE	In sede	Pendolari	Fuori sede
da € 0 a 21.029,85			
Quota annuale in denaro	3.280	4.190	3.940
Valore annuale dei servizi (mensa, alloggio)	850	850	1600 3000
Valore lordo annuale della borsa	4.130,00	5.040,00	8.540,00
Da € 21.029,86 a 31.544,78			
Quota annuale in denaro	3.190	3.690	3.030
Valore annuale dei servizi (mensa, alloggio)	850	850	1600 3000
Valore lordo annuale della borsa	4.040,00	4.540,00	7.630,00

Tabella 6 Studenti con riconoscimento di handicap ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge 104/92

ISEE	In sede	Pendolari	uori sede
da € 0 a a 21.029,85			
Quota annuale in denaro	2260	3650	3320

Valore annuale dei servizi (mensa, alloggio)	850	850	1600 3000
Valore lordo annuale della borsa	3.110,00	4.500,00	7.920,00
Da € 21.029,86 a 31.544,78			
Quota annuale in denaro	2040	2740	1990
Valore annuale dei servizi (mensa, alloggio)	850	850	1600 3000
Valore lordo annuale della borsa	2.890,00	3.590,00	6.590,00

Gli studenti che, risultati vincitori di borsa di studio, conseguano il titolo finale relativo al corso per il quale hanno richiesto la borsa di studio, percepiscono la quota monetaria della borsa (annuale o semestrale come esposto al precedente punto 1.1, mentre decadono dai servizi (mensa e alloggio) ad essa connessi.

E' fatta eccezione a quanto sopra per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, intendono iscriversi alla laurea magistrale biennale nello stesso anno accademico di riferimento e nell'anno accademico successivo. A tali studenti, si applica quanto previsto al paragrafo 1.4. rispettivamente punto a) e punto c).

La revoca della borsa di studio, ai sensi del precedente punto 1.3.1 comporta la restituzione di quanto riscosso dagli studenti a titolo di quota netta in denaro, secondo le tipologie di cui alla precedente tabella. L'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario concesso agli studenti risultati idonei per l'ottenimento della borsa di studio ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, è concesso a prescindere dalle revoche di cui al successivo punto 1.10 fatta eccezione per quelle indicate all'ultimo comma di tale punto.

Gli studenti vincitori di borsa di studio come fuori sede che partecipino al concorso per l'assegnazione di posti alloggio, a meno che non ricadano nelle cause di incompatibilità previste per il "Servizio Alloggio", vengono nominati vincitori del concorso stesso fruendo gratuitamente del relativo servizio.

Gli studenti idonei, non vincitori di borsa di studio per esaurimento di fondi, vengono invece nominati idonei del concorso alloggio fruendo del servizio secondo quanto previsto ai punti 4.1 e 7.

Nessun importo potrà essere corrisposto per il mancato godimento totale o parziale del Servizio Alloggio a meno che non dipenda da indisponibilità di posti. E' fatta eccezione per gli studenti disabili di cui al punto 3.2., per gli studenti con figli minori di cui al successivo punto 3.3, per gli studenti coniugati conviventi con il coniuge e per gli studenti fuori sede che frequentino corsi di studio con sede prevalente in comuni in cui non siano presenti strutture abitative dell'Azienda, che possono richiedere il contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso, purché ne ricorrano tutte le altre condizioni previste.

In caso di indisponibilità di posto ai borsisti fuori sede, vincitori di posto alloggio, potrà essere concessa una somma (contributo affitto), purché i richiedenti dimostrino di alloggiare a titolo oneroso per almeno 6 mesi nel Comune o Comuni limitrofi ove ha sede prevalente il corso di studi frequentato. Il contributo affitto è quantificato in un importo annuo corrispondente al valore in euro

attribuito al servizio abitativo, rapportato al periodo di effettiva indisponibilità del posto stesso. L'importo così determinato può essere integrato con un contributo monetario aggiuntivo sino ad un massimo di 100 euro mensili, in ragione dei costi che gli studenti devono sostenere in caso di locazione reperita sul mercato.

La concessione del contributo affitto agli studenti è subordinata alla presentazione di apposita richiesta presso l'Azienda con allegata copia di regolare contratto d'affitto della durata di almeno 6 mesi o – in caso di studente che alloggi senza contratto regolare ma che voglia regolarizzare il contratto ai sensi della vigente normativa sull'emersione degli affitti al nero - copia dell'istanza di passaggio a contratto regolare secondo le vigenti norme sull'emersione degli affitti al nero (o dichiarazione sostitutiva della stessa).

Qualora durante il periodo per il quale gli è stato assegnato il posto alloggio (o il contributo affitto) lo studente perda la qualità di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente per scritto all'Azienda DSU, provvedendo altresì a rilasciare il posto stesso. Qualora si tratti di fruitore di contributo affitto, l'erogazione dello stesso cesserà dalla data della perdita della qualità suddetta.

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto, per un periodo di sei o dodici mesi (a seconda che risultino vincitori di borsa semestrale o annuale) a consumare gratuitamente presso la Mensa Universitaria, nei periodi di apertura della stessa, un pasto giornaliero nel caso di studenti in sede o pendolari ovvero due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede. I tempi di fruizione del servizio Mensa possono essere rimodulati prevedendo anche periodi inferiori a quelli di norma previsti.

Il numero di pasti giornalieri gratuiti è soggetto a variazioni nel caso lo studente perda la qualità di fuori sede. In tal caso è previsto l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'Azienda.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata utilizzazione del Servizio Mensa né per la mancata consumazione dei pasti nel periodo di apertura o di chiusura della Mensa Universitaria e/o dei ristoranti convenzionati con l'Azienda. E' fatta eccezione per gli studenti che non fruiscono di detti servizi perché impegnati in programmi di studio con frequenza all'estero validati dalle Università per i mesi non coperti dall'integrazione per mobilità internazionale di cui al successivo punto 5, per gli studenti disabili di cui al punto 3.2. che possono richiedere la monetizzazione del servizio e per eventuali altri casi disposti dall'Azienda così come indicato nel successivo paragrafo 6.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio, ammessi dalle Università a partecipare ai programmi di mobilità internazionale, possono godere di un'integrazione della borsa fino a 600 euro mensili per un massimo di 10 mesi per ogni livello di studi, cui si aggiunge un importo forfettario per il viaggio (cfr. successivo paragrafo 5).

1.8. Criteri per la formulazione delle graduatorie per il conferimento della borsa di studio

L'Azienda DSU si pone l'obiettivo di assegnare la borsa di studio a tutti gli studenti idonei, compatibilmente alle risorse di cui può disporre.

L'Azienda DSU Toscana utilizza, per la copertura delle borse di studio, le risorse provenienti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il contributo regionale per borse di studio, la quota del PNRR, le risorse del POR FSE 2021/27 e il fondo integrativo statale (FIS) erogati dal MUR.

L'Azienda, ove il proprio bilancio lo consenta, può integrare le suddette risorse con quote dei trasferimenti regionali per spese di gestione o derivanti dalle entrate tariffarie.

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati “conferme borsa” gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l’anno accademico precedente a quello di riferimento del bando e non decaduti dal beneficio e dai servizi allo stesso connessi.

Sono inoltre considerati “conferme borsa” gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l’anno accademico suddetto e non decaduti dal beneficio che, conseguita la laurea di primo livello, partecipano al concorso borsa per l’anno accademico di riferimento del bando come iscritti ad un corso di laurea magistrale.

Per la definizione delle graduatorie si procede sulla base delle seguenti modalità e priorità:

a) studenti “conferme borsa”, con l’esclusione degli iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione: la borsa di studio viene attribuita mediante un’unica graduatoria senza alcuna differenziazione per corsi, predisposta in ordine crescente di ISEE (criterio di reddito).

b) altri studenti, con l’esclusione degli iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione: la borsa di studio viene attribuita mediante un’unica graduatoria senza alcuna differenziazione per corsi predisposta in ordine crescente di ISEE. Per gli studenti dei “primi anni” viene prevista l’assegnazione della borsa per almeno il 50% degli idonei.

c) studenti iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione “conferme borsa”: la borsa di studio viene attribuita mediante un’unica graduatoria definita in ordine crescente di ISEE. Per tale graduatoria viene costituita un’apposita riserva di finanziamento e/o fissato un numero di borse da assegnare;

d) altri studenti iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione: la borsa di studio viene attribuita mediante un’unica graduatoria definita in ordine crescente di ISEE. Anche per tale graduatoria è definito un numero di borse da assegnare.

Nell’ambito delle sopra indicate graduatorie (con l’eccezione di quelle ai precedenti punti c e d), in caso di parità sul criterio di reddito, viene applicato il criterio del maggior merito.

In caso di ulteriore parità viene data precedenza al più giovane di età (punti a, b, c, d.).

Le graduatorie di cui sopra vengono predisposte su base regionale previa istruttoria delle domande effettuata da operatori dell’Azienda DSU, con garanzia di pari trattamento ed omogeneità di valutazione sull’intero territorio regionale.

Nella circostanza che le risorse disponibili non consentano l’assegnazione della borsa a tutti gli idonei in graduatoria, l’Azienda potrà effettuare successivi scorrimenti della graduatoria in caso si rendano disponibili in corso d’anno ulteriori fondi.

1.9. Adozione del bando, termini per la presentazione delle domande, per la pubblicazione delle graduatorie e per il pagamento delle rate della borsa.

L’Azienda adotta un proprio bando per la presentazione delle domande di borsa ed alloggio. Nel bando vengono riportati i loghi e le normative del POR FSE 2021/27 e del PNRR dando atto del cofinanziamento dei due fondi.

Al fine di facilitare la diffusione dell’informazione sui benefici DSU e di supportare gli studenti stranieri nella presentazione della domanda, il bando può essere tradotto in lingua inglese - ed eventualmente in altre lingue - fermo restando che per tutti gli effetti giuridici rimane valida solo ed esclusivamente la stesura in lingua italiana.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l'anno accademico 2022/23 alle ore 13 del 6 settembre 2022. L'Azienda fissa i termini di scadenza per la presentazione delle domande di dottorandi e specializzandi.

Fatta eccezione per gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione, l'Azienda pubblica la graduatoria provvisoria il 30 settembre 2022 mentre il termine per la graduatoria definitiva è fissato entro il 30 novembre 2022;

Limitatamente agli iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato, la graduatoria provvisoria è pubblicata entro il 15 dicembre 2022 e la definitiva entro il 16 gennaio 2023.

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà corrisposta agli studenti aventi titolo, fatta esclusione per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello, ai corsi di laurea di secondo livello e di laurea magistrale a ciclo unico, nel modo seguente:

- fino al 50% (ovvero fino all'intera quota, qualora si tratti di borsa di studio semestrale) entro il mese di dicembre dell'anno di presentazione della domanda;
- la restante quota entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Il primo dei suddetti termini non si riferisce a dottorandi e specializzandi.

Nel rispetto di quanto previsto nella Circolare MUR 13676/2022, in sede di prima applicazione del DM 1320/21 la quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà corrisposta agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello, ai corsi di laurea di secondo livello e di laurea magistrale a ciclo unico nel modo che segue:

- il 50% entro il mese di dicembre dell'anno di presentazione della domanda;
- il restante 50% viene erogato soltanto a coloro che abbiano conseguito, entro e non oltre il 10 agosto dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda almeno n. 20 crediti riconosciuti per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'anno accademico nel quale hanno ottenuto la borsa di studio (almeno 15 per la laurea magistrale) e qualora sia riscontrato, presso le Università e Istituti, il conseguimento dei crediti sopra indicati
- entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda: la seconda rata è corrisposta nel mese di giugno;
- dopo il 31 maggio ed entro il 10 agosto dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda la rata è corrisposta entro ottobre.

Il pagamento degli importi monetari della borsa di studio, o di altre provvidenze, potrà essere sospeso agli studenti debitori dell'Azienda che non siano in regola con i rimborsi; detti importi potranno essere utilizzati per compensare il debito dello studente.

Gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio che non provvedono alla riscossione degli importi emessi a loro favore entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della domanda, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del suddetto anno, decadono dal beneficio.

1.10. Decadenza e revoche, congedi per altri Atenei e rinunce agli studi.

Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea di primo livello, ai corsi di laurea di secondo livello o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico (o equiparati) che non abbiano conseguito entro il 10 agosto dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda almeno 20 crediti riconosciuti (almeno 15 per la laurea magistrale) per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'anno accademico nel quale hanno ottenuto la borsa di studio, decadono dal beneficio.

Tale decadenza si riferisce alla perdita del diritto a fruire del restante 50% della quota monetaria della borsa di studio nonché, a decorrere dal 1° settembre successivo, alla perdita dell'alloggio o del contributo affitto e del servizio mensa a titolo gratuito.

Se i suddetti studenti non conseguono il requisito minimo di 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente, o infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio parte nell'altro, entro il successivo 30 novembre, il beneficio della borsa di studio viene revocato con conseguente restituzione anche della quota monetaria già percepita.

La decadenza e la revoca di cui sopra non si applicano agli studenti portatori di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%, agli studenti con figli minori di cui al successivo punto 3.3, agli studenti detenuti ed agli studenti che praticano sport agonistico a livello nazionale (paragrafo 3bis).

In caso di revoca, gli studenti dovranno rimborsare quanto riscosso a titolo di quota netta in denaro della borsa di studio.

Agli studenti che entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda ottengono il congedo per altri Atenei o rinunciano agli studi è revocato il diritto alla concessione della borsa di studio indipendentemente dal numero di crediti conseguiti a tale data. L'importo netto in denaro della borsa di studio eventualmente già riscosso dovrà essere rimborsato all'Azienda.

Costituiscono eccezione a quanto previsto per il congedo, i trasferimenti tra gli Atenei della Toscana; in questo caso lo studente trasferito mantiene il diritto alla quota monetaria e al servizio mensa e, qualora disponibile, il posto alloggio. Qualora questo non sia disponibile, l'Azienda eroga, previa presentazione di richiesta e documentazione necessaria da parte dello studente, il contributo affitto. Resta fermo quanto indicato al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° capoverso di questo punto per gli studenti che si congedano per altri Atenei o rinunciano agli studi dopo la data già menzionata.

Gli studenti ai quali la borsa di studio venga revocata per motivi diversi da quelli sopra esposti dovranno rimborsare quanto riscosso sia a titolo di importo netto in denaro della borsa di studio sia a titolo di eventuali integrazioni, di contributo affitto e di monetizzazione dei servizi, oltreché il valore dei servizi goduti.

In caso di false dichiarazioni – anche a seguito di controlli sostanziali effettuati dalla Guardia di Finanza che evidenzino scostamenti dai livelli reddituali dichiarati - sono inoltre soggetti all'applicazione della normativa penale vigente per fatti costituenti reato, oltreché delle eventuali sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Essi perdono il diritto all'esonero dalle tasse e contributi universitari e dovranno versare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla L.R. 3 gennaio 2005, n. 4.

1.11. Compatibilità

La borsa di studio è incompatibile con provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio, anche di dottorato, posti gratuiti o parzialmente gratuiti e servizi abitativi) che non siano state espressamente dichiarate dalla Regione Toscana compatibili con la borsa di studio. In caso di incompatibilità lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

La borsa di studio è altresì incompatibile con qualsiasi situazione debitoria maturata nei confronti dell'Azienda DSU. Lo studente vincitore di borsa di studio e/o posto alloggio che si trovi in una situazione debitoria nei confronti dell'Azienda regionale per il DSU, che non regolarizzi la propria posizione in ordine al credito vantato dall'Azienda, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di approvazione delle graduatorie definitive, fermo restando l'obbligo di quanto già dovuto all'Azienda, decade dai benefici.

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, fatta esclusione per il prestito d'onore e il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici, sempre erogati dalla Regione, dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di studio.

La borsa di studio è compatibile con le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza, con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti per incentivarne l'iscrizione a determinati percorsi di studio.

La borsa di studio è compatibile con le provvidenze attribuite da altre istituzioni ai soli fini del sostenimento dei costi per il servizio abitativo. In tal caso gli studenti fuori sede non potranno usufruire del servizio alloggio e del contributo affitto.

2. MODALITA' PER L'ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA DSU PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI AD ORDINAMENTO SPECIALE

Ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, articolo 6, comma 1, lettera c), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti, iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Pisa, ammessi alla Scuola Normale Superiore e alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "S. Anna" di Pisa, nonché gli iscritti ai corsi di dottorato della stesse scuole e della IMT di Lucca che presentino domanda di borsa di studio, secondo le procedure previste, e che risultino in possesso dei requisiti di merito e delle condizioni economiche previsti dal presente provvedimento per beneficiare della suddetta borsa di studio.

3. CATEGORIE SVANTAGGIATE

3.1. Poli universitari penitenziari e detenuti studenti

Agli studenti detenuti, appartenenti ai Poli universitari penitenziari, la borsa di studio viene concessa sulla base dei requisiti di merito e per i periodi previsti per gli studenti disabili, mentre per quanto attiene agli altri requisiti si fa riferimento a quelli prescritti per tutti gli altri studenti. Agli studenti detenuti, inoltre, non si applicano la decadenza e la revoca previste per il mancato conseguimento del merito di cui ai primi tre capoversi del precedente punto 1.10.

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio, gli studenti di cui trattasi sono sempre considerati in sede e, pertanto, esclusi dalla partecipazione al concorso alloggio. Non viene altresì erogato il valore monetario del servizio mensa.

3.2. Studenti disabili

Ai fini del presente atto si intende per studente disabile il soggetto con handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%.

3.2.1. L'Azienda fornisce agli studenti disabili ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi universitari nonché a quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso.

3.2.2. La durata di concessione dei benefici per gli studenti di cui trattasi è maggiorata di due semestri rispetto alla durata della concessione ordinaria prevista per la tipologia di corso seguito.

3.2.3. Per l'attribuzione della borsa di studio e del posto alloggio mediante concorso agli studenti di cui al punto 3.2. vengono stabiliti i seguenti requisiti di merito:

- 3.2.3.1 iscritti ai corsi di laurea attivati ai sensi dei nuovi ordinamenti: quelli di cui al precedente punto 1.3.2 ridotti del 40% e con arrotondamento per difetto, senza applicazione del "bonus".

In alternativa al precedente punto 3.2.3.1 l'Azienda, sentite le Università, può adottare specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti per le specifiche disabilità.

3.2.4. Agli studenti con disabilità vincitori di borsa di studio non si applicano la decadenza e la revoca previste per il mancato conseguimento del merito di cui ai primi tre capoversi del precedente punto 1.10.

3.2.5. L'Indicatore della situazione economica equivalente e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare degli studenti indicati al punto 3.2 (Indicatori individuati come al precedente punto 1.2) che intendono beneficiare dei servizi ed interventi a concorso, non possono essere superiori rispettivamente al limite di 31.544,78 e 63.201,83 euro.

Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'Isee degli studenti disabili, è ricalcolato con la seguente formula:

$\frac{24.335,11-x \text{ Isee del soggetto}}{31.544,78}$

3.2.6. L'importo della borsa di studio, per gli studenti individuati al punto 3.2. - maggiorato rispetto agli importi base della borsa al fine di consentire loro di usufruire di tutte le occasioni che agevolano la fruizione dell'attività didattica e lo studio - è indicato nelle tabelle 5 e 6 di cui al paragrafo 1.7.

Agli studenti con handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66% il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti ed è loro riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso e la possibilità di monetizzare il servizio mensa.

3.2.7. Fatte salve situazioni particolari, l'Azienda può concedere, agli studenti con indicatori della situazione economica equivalente e patrimoniale equivalente di cui al punto 3.2.5. e con continuità negli studi, l'esenzione dalla contribuzione per i servizi e/o contributi speciali fino ad un importo di 1.000,00 euro annui.

3.3. Studenti con figli minori conviventi (con età non superiore a 6 anni)

3.3.1. La durata di concessione dei benefici per gli studenti di cui trattasi è maggiorata di due semestri rispetto alla durata della concessione ordinaria prevista per la tipologia di corso seguito.

3.3.2. Per l'attribuzione della borsa di studio e del posto alloggio mediante concorso agli studenti con figli minori conviventi vengono richiesti gli stessi requisiti di merito di cui al precedente punto 3.2.3.

3.3.3. Agli studenti con figli conviventi minori di 6 anni, vincitori di borsa di studio, non si applicano la decadenza e la revoca previste per il mancato conseguimento del merito di cui ai primi tre capoversi del precedente punto 1.10.

3.3.4 L'Indicatore della situazione economica equivalente e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare degli studenti con figli conviventi minori di 6 anni non possono essere superiori rispettivamente al limite di 31.544,78 euro e di 63.201,83 euro.

Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'Isee degli studenti con figli conviventi minori di 6 anni è ricalcolato con la formula indicata al precedente punto 3.2.5.

3.3.5 Agli studenti con figli conviventi minori di 6 anni è riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso e la possibilità di monetizzare il servizio mensa.

3/BIS. STUDENTI CHE PRATICANO SPORT AGONISTICO A LIVELLO NAZIONALE

3.1. bis La durata di concessione dei benefici per gli studenti di cui trattasi è maggiorata di due semestri rispetto alla durata della concessione ordinaria prevista per la tipologia di corso seguito.

3.2. bis Per l'attribuzione della borsa di studio e del posto alloggio mediante concorso agli studenti atleti vengono richiesti gli stessi requisiti di merito di cui al precedente punto 3.2.3.

3.3. bis Agli studenti atleti, vincitori di borsa di studio, non si applicano la decadenza e la revoca previste per il mancato conseguimento del merito di cui ai primi tre capoversi del precedente punto 1.10.

4. ALLOGGI

4.1. Modalità per la partecipazione all'assegnazione dell'alloggio.

4.1.1. Requisiti generali.

Per poter partecipare al concorso gli studenti, oltre che trovarsi nelle condizioni generali di cui al precedente punto 1.1. per l'ammissione al concorso della borsa di studio e possedere i prescritti requisiti di condizione economica di cui al punto 1.2, dovranno:

- essere qualificabili come "fuori sede" (qualora nel corso del periodo di assegnazione del posto alloggio perdano tale requisito dovranno attenersi a quanto indicato al punto 1.7.
- non aver già beneficiato, precedentemente all'anno accademico per il quale si concorre, del posto alloggio e/o del contributo affitto per un numero di anni pari o superiore alla durata massima prevista al successivo punto 4.1.4 per il corso di studi cui risultano iscritti per l'a.a. antecedente a quello di presentazione della domanda o, in caso di passaggio (vedi punto 1.3.2 lettera b), per il corso di studi cui sono considerati iscritti.

4.1.2. Requisiti di merito.

a) Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato delle Università e dei corsi AFAM e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici se riformati secondo il nuovo ordinamento.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che concorrono al posto alloggio devono:

- non aver cumulato in carriera, anche nell'eventualità che abbiano effettuato passaggi di corso e/o abbiano soluzioni di continuità in carriera, un numero di anni di iscrizione che superi il

numero di anni per i quali può essere concesso il beneficio con non più di un anno fuori corso o ripetente intermedio;

- avere conseguito, se iscritti ad un corso di laurea con nuovo ordinamento, il merito previsto per l'ammissione al concorso della borsa di studio e determinato con riferimento non all'anno di corso al quale risultano iscritti ma al numero di anni di iscrizione all'Università compreso l'anno accademico cui si riferisce il concorso.

4.1.3 Cause di incompatibilità.

Gli studenti con passaggi di corso in carriera non possono ottenere il posto alloggio o il contributo affitto, per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano in precedenza, eventualmente, beneficiato.

Gli studenti che, avendo rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex –novo e non si trovano nelle condizioni di cui al punto 1.1 ultimo paragrafo, non possono ottenere il posto alloggio per i semestri corrispondenti a quelli per i quali, precedentemente alla rinuncia stessa, ne abbiano, eventualmente, già beneficiato.

Il posto alloggio è incompatibile con attività che non consentano la frequenza agli studi. Il posto alloggio è inoltre incompatibile con lo svolgimento del servizio militare, con lo status di detenuto e lo svolgimento del servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso. La retribuzione dell'attività a tempo parziale prevista dall'articolo 11 del D.lgs 68/2012 non costituisce causa di incompatibilità.

Il posto alloggio è incompatibile con provvidenze analoghe (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti e servizi abitativi) diverse da quelle concesse dall'azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio; è fatta eccezione per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, per il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza, per i contributi eventualmente concessi dalle Università utilizzando le graduatorie degli studenti idonei non beneficiari del concorso per la borsa di studio bandito dall'Azienda, e per le altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale.

Il posto alloggio è altresì incompatibile con qualsiasi situazione debitoria maturata nei confronti dell'Azienda DSU (cfr. 1.11).

Agli studenti decaduti dal beneficio dell'alloggio che non provvedano a riconsegnare il posto letto entro 10 giorni dalla notifica della richiesta di rilascio o dal verificarsi del motivo di decadenza è applicata la tariffa di 26,00 euro per ogni giorno di permanenza non autorizzato.

4.1.4. Termini per la presentazione delle domande e durata del beneficio.

I termini per la presentazione delle domande di posto alloggio sono fissati dall'Azienda insieme ai termini per la presentazione delle domande per le borse.

Qualora si attui un programma per l'anticipazione del beneficio, teso a far fronte alle esigenze didattiche degli studenti, i tempi di assegnazione del posto alloggio possono essere rimodulati prevedendo anche assegnazioni per periodi inferiori a quelli di norma previsti.

I posti alloggio, eventualmente, non assegnati a seguito di procedura concorsuale così come, nei periodi di tempo libero da attività accademiche, tutti i restanti posti, saranno utilizzati dall'Azienda per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università.

Per gli studenti con carriera tutta nel nuovo ordinamento e in possesso dei prescritti requisiti l'utilizzo del posto alloggio può protrarsi per 1 anno oltre la durata normale del corso di studi. Fanno eccezione gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato, ammissibili al servizio alloggio, per i quali la durata del beneficio coincide con la durata legale di detti corsi.

Per gli studenti vincitori di borsa semestrale, che abbiano effettuato l'iscrizione agli insegnamenti ai percorsi formativi di cui al decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, nel livello di studi al quale risultano iscritti nell'anno accademico 2022/23, la gratuità del servizio alloggio termina il 30/09/2023, ferma restando la vigenza del DM 616/2017.

4.1.5. Accesso a corsi di laurea magistrale

a) Gli studenti, vincitori di posto alloggio, che ottengono la conversione della borsa di studio (vedi punto a) del paragrafo 1.4) saranno considerati conferme o assegnazioni alloggio a seconda che abbiano ottenuto o meno l'effettiva assegnazione dello stesso nell'anno accademico precedente.

b) Gli studenti indicati nel punto b) del paragrafo 1.4, richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari di posto alloggio per l'a.a. precedente a quello di riferimento del concorso, partecipano al concorso come "conferme alloggio", rimanendo alloggiati per i tempi, con le modalità e le condizioni stabilite nel punto b) del paragrafo 1.4.

Qualora lo studente non si iscriva alla magistrale entro il termine previsto dal rispettivo Ateneo è tenuto a lasciare il posto alloggio, salvo che la mancata iscrizione dipenda da fatto riconducibile all'amministrazione universitaria. In tale caso è consentita la permanenza nel posto alloggio. Laddove la mancata iscrizione non sia imputabile a cause riconducibili all'Amministrazione universitaria, lo studente dovrà rimborsare l'Azienda con le modalità previste nel paragrafo 1.4. punto b.

c) Gli studenti indicati nel punto c) del paragrafo 1.4 potranno mantenere il posto alloggio alle condizioni e con le modalità indicate nel suddetto punto.

Qualora, contrariamente a quanto previsto e per qualsiasi causa, per l'anno accademico successivo non si iscrivano alla laurea magistrale sono tenuti a lasciare l'alloggio ed al pagamento dello stesso secondo la tariffa di 250,00 euro mensili, per il periodo per il quale hanno fruito dello stesso dopo il conseguimento della laurea triennale.

d) Qualora gli studenti indicati nel punto d) del paragrafo 1.4 non si iscrivano nell'anno accademico di riferimento alla laurea magistrale sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato corrispondendo all'Azienda la tariffa di 250,00 euro mensili per il periodo di indebita permanenza.

4.1.6. Graduatoria per l'assegnazione degli alloggi

Sono considerati in possesso dei requisiti necessari per ottenere il posto alloggio gli studenti fuori – sede che, avendone fatto domanda e in assenza di cause di incompatibilità, siano risultati vincitori di borsa di studio (o idonei secondo le condizioni e modalità previsti nel successivo paragrafo 6.1).

L'Azienda DSU è tenuta a selezionare, per ciascuna sede, in base al loro posizionamento in graduatoria, un numero non superiore a 200 immatricolati ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico da convocare in via prioritaria ai fini della convocazione per l'assegnazione del posto alloggio entro i limiti delle disponibilità abitative.

Sono considerati **conferme alloggio** gli studenti che, vincitori di posto alloggio per l'anno accademico precedente a quello di riferimento del bando, hanno ottenuto per tale anno accademico

l'effettiva assegnazione di un posto da parte dell'Azienda e non sono decaduti dal beneficio ovvero sono decaduti per aver conseguito la laurea triennale o magistrale.

Per la definizione della graduatoria si procede sulla base delle seguenti modalità e priorità:

a) Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea

secondo i seguenti criteri di precedenza:

1. Studenti conferme alloggio, vincitori di borsa di studio nell'a.a. di riferimento;
2. Studenti vincitori di borsa di studio nell'anno accademico di riferimento e vincitori di posto alloggio nell'a.a. precedente che non sono stati convocati per l'assegnazione dell'alloggio e che non sono decaduti dal beneficio;
3. Studenti vincitori di borsa di studio nell'a.a. di riferimento non appartenenti ai gruppi suddetti;
4. Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso borsa nell'a.a. di riferimento;

Nell'ambito dei gruppi 1, 4 gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEE crescente.

Nell'ambito dei gruppi 2 e 3 gli studenti saranno ordinati secondo l'anno convenzionale di iscrizione con priorità per il più alto; esclusivamente ai fini dell'ordinamento di tali gruppi, l'anno convenzionale degli iscritti ai corsi di laurea magistrale è incrementato del numero di semestri per i quali è prevista la concessione della borsa di studio per la laurea triennale. All'interno di ciascun anno convenzionale gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEE crescente.

In caso di parità fra gli studenti nell'ambito di ciascun gruppo si procederà secondo il criterio di maggior merito valevole per la graduatoria della borsa di studio.

b) Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e specializzazione

Gli iscritti ai corsi di dottorato e a quelli di specializzazione, essendo per gli stessi previsto un differimento del termine di presentazione della domanda di concorso, saranno inseriti in graduatorie separate da quelle degli altri partecipanti, formulate secondo i seguenti criteri di precedenza:

1. Studenti conferme alloggio vincitori di borsa di studio nell'a.a. di riferimento;
2. Studenti vincitori di borsa di studio nell'AA di riferimento e vincitori di posto alloggio nell'a.a. precedente che non sono stati convocati per l'assegnazione dell'alloggio e che non sono decaduti dal beneficio;
3. Studenti vincitori di borsa di studio nell'a.a. di riferimento non appartenenti ai gruppi suddetti;
4. Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso borsa nell'a.a. di riferimento;

Nell'ambito di ciascun gruppo (1, 2, 3, 4) gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEE-crescente.

A tali studenti, fatta salva la riserva, il posto alloggio viene assegnato dopo le assegnazioni del gruppo a).

In caso di ulteriore parità tra gli studenti nell'ambito delle suddette graduatorie è data precedenza al più giovane di età.

Al momento della definizione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi l'Azienda stabilisce eventuali riserve di posti per la mobilità interuniversitaria ed altre necessità.

L'Azienda stabilisce altresì le modalità procedurali ed operative per l'assegnazione del posto alloggio. L'Azienda DSU si impegna a ricercare modalità per l'assegnazione dei posti alloggio che – salvaguardando l'efficiente funzionamento del servizio - non penalizzino gli studenti beneficiari di contributo affitto, con particolare riferimento ai vincoli connessi ai contratti di locazione che spesso non consentono loro di accettare immediatamente e senza oneri il posto alloggio assegnato dall'Azienda.

Gli studenti vincitori di posto alloggio presenti in graduatoria alloggio che, convocati per l'assegnazione, rinuncino al posto o non si presentino, non potranno, per l'anno accademico successivo, beneficiare del contributo affitto.

L'Azienda gestisce ed organizza i servizi alloggio in modo da favorire la massima interazione e integrazione fra studenti di diversa provenienza e promuove, anche mediante attività di socializzazione *ad hoc*, inclusione ed intercultura in una logica di reale cittadinanza studentesca.

L'Azienda si adopera - compatibilmente al buon funzionamento del servizio alloggi - affinché le studentesse assegnatarie di alloggio, con figli minori, possano mantenere il posto alloggio, verificando la disponibilità di stanze singole e strutture, che assicurino idonee condizioni abitative alle studentesse ed ai minori coinvolti, nonché agli altri studenti alloggiati.

4.2. Tariffe del servizio e cauzione

La gratuità del servizio abitativo è limitata ai periodi per i quali gli studenti risultano beneficiari di borsa di studio, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.

La tariffa del servizio alloggio è determinata in euro 250 mensili.

La tariffa applicata in caso di permanenza non autorizzata nel posto alloggio è determinata in euro 26,00 giornalieri.

All'atto di accettazione del posto alloggio nella struttura di riferimento, ogni beneficiario è tenuto al versamento di una cauzione di euro 250.

5. INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

L'Azienda concede le borse per la mobilità agli studenti risultati idonei al concorso per la borsa di studio regionale e che vengono ammessi dalle Università a partecipare ai programmi di mobilità internazionale che si attuano con riferimento al medesimo anno accademico.

I programmi di mobilità studentesca non comunitari sono ammissibili alla contribuzione da parte dell'Azienda regionale DSU a condizione che tali programmi siano ammessi e validati dalle Università.

Le borse per la mobilità sono concesse con priorità agli studenti beneficiari della borsa di studio regionale sopra richiamata e, successivamente, agli studenti risultati idonei al medesimo concorso ma non beneficiari per esaurimento dei finanziamenti destinati alla borsa di studio.

L'integrazione monetaria, pari a 600 euro mensili, è concessa-anche per più volte, per un periodo massimo di 10 mesi per ciascun livello di studi seguito, che divengono pertanto 20 mesi in caso di iscrizione a corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Al contributo mensile così determinato si aggiunge un rimborso forfettario per il viaggio pari a 100 euro se in Europa ed a 300 euro se fuori Europa.

L'assegnazione del contributo avverrà, previa verifica del riconoscimento di almeno 6 crediti degli esami svolti all'estero validi per il corso di studi al quale lo studente risulta iscritto. Per gli studenti che si recano all'estero per la tesi di laurea verrà invece richiesta una attestazione da parte del relatore della tesi.

Le modalità operative e le procedure di concessione del contributo sono precisate dall'Azienda regionale DSU nell'ambito dei bandi per la concessione delle borse di studio o in appositi avvisi.

Al fine di assolvere alla finalità prevista di promozione e sostegno alla mobilità internazionale, prima della partenza e su richiesta formale dello studente, potrà essere erogata quota parte del contributo di mobilità per un valore non eccedente 900,00 euro, cui si aggiunge il contributo forfettario per il viaggio.

La borsa per la mobilità è intitolata a “Lucrezia Borghi, Valentina Gallo, Elena Maestrini” in ricordo delle tre studentesse toscane decedute nel 2016 in un incidente stradale in Spagna, durante un soggiorno Erasmus.

6. MONETIZZAZIONE DEI SERVIZI

Oltre ai casi esplicitamente richiamati nel presente atto, l’Azienda può procedere alla monetizzazione dei servizi agli studenti qualora ne ravvisi la necessità e le condizioni, compatibilmente alle disponibilità di bilancio ed alla salvaguardia del buon equilibrio organizzativo e qualitativo dei servizi.

7. EQUIPARAZIONE DEGLI STUDENTI IN UNIONE CIVILE O IN CONVIVENZA DI FATTO DI CUI ALLA LEGGE N. 76 DEL 20/05/2016 AGLI STUDENTI CONIUGATI

L’Azienda DSU estende agli studenti in unione civile o in convivenza di fatto di cui alla legge **n.76 del 20/05/2016** le disposizioni valide per gli studenti coniugati, in materia di condivisione dell’alloggio e possibilità di richiedere il contributo affitto in luogo del posto alloggio

8. ATTRIBUZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI IDONEI NON BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO

Qualora le risorse disponibili non consentano l’attribuzione della borsa di studio a tutti gli idonei, l’Azienda DSU eroga gratuitamente agli studenti idonei non beneficiari il Servizio Mensa con le seguenti modalità:

- 1 pasto al giorno per studenti in sede e pendolari;
- 2 pasti al giorno per studenti fuori sede.

L’Azienda attribuisce altresì agli studenti idonei nel concorso alloggio, qualora disponibile, il posto alloggio, alla tariffa mensile prevista al punto 4.2., limitatamente ai periodi per i quali gli studenti risultano idonei non beneficiari di borsa di studio.

L’Azienda può disporre compatibilmente al bilancio dell’Azienda ed alle risorse disponibili, l’erogazione di altre forme di intervento ed agevolazione, con prioritario riferimento all’ambito dei trasporti, del materiale didattico e dell'alloggio.

9. SERVIZI RISTORATIVI – SISTEMA TARIFFARIO

L’Azienda regionale DSU gestisce il servizio mensa per la generalità degli studenti, applicando un sistema di tariffazione che tenga conto:

- della congruità fra la qualità ed i costi effettivi del servizio e la tariffa da applicare alle diverse tipologie di utenti;
- della natura di servizio essenziale a sostegno del diritto allo studio di tutti gli studenti;
- del rispetto del principio dell’equità sociale.

A tale fine l’Azienda – in linea con le indagini sugli impatti e sulla salvaguardia della qualità e fruibilità del servizio – applica un sistema tariffario che preveda tariffe differenziate in riferimento almeno alle seguenti tipologie di fruitori:

a - studenti borsisti;

b - altri studenti iscritti ai corsi di laurea, di dottorato e specializzazione;

c - studenti frequentanti corsi di formazione post laurea quali master e perfezionamento, non assoggettati al pagamento della tassa regionale DSU;

d - altri utenti ammessi al servizio.

Per gli studenti di cui alla lettera b) sono individuate diverse tariffe connesse ai requisiti di reddito (ISEE). Agli utenti di cui alla lettera d) è di norma applicata una tariffa corrispondente al costo effettivo del servizio o basata su appositi accordi stipulati dall'Azienda.

L'Azienda può altresì prevedere – nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio - tariffe agevolate o anche la gratuità del servizio ristorativo per gli studenti portatori di handicap riconosciuto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%. Può altresì applicare le stesse tariffe agevolate o prevedere la gratuità del servizio per l'eventuale accompagnatore dello studente con disabilità.

10. ASSEGNAZIONE A STUDENTI ANCHE NON BORSISTI PRIVI DI MEZZI DI POSTI LETTO CON CARATTERISTICHE NON FUNZIONALI ALLE NORMALI MODALITÀ DI GESTIONE DEI POSTI LETTO PER BORSISTI

L'Azienda, al fine di contribuire alla soluzione della tensione abitativa degli studenti universitari, potrà sviluppare soluzioni, anche sperimentali, finalizzate a rendere disponibili a studenti fuori sede, borsisti e non borsisti, ma comunque "privi di mezzi", posti letto in unità immobiliari in disponibilità dell'Azienda, ritenuti non funzionali rispetto alle modalità di gestione dei posti letto normalmente previste nell'ambito dei servizi residenziali per gli studenti borsisti.

11. SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI STUDENTI PER IL REPERIMENTO DI UN ALLOGGIO SUL MERCATO

Al fine di supportare gli studenti fuori sede, borsisti e non, nella ricerca e nel reperimento di un alloggio sul mercato privato a costi congrui ed in regola con le norme fiscali, di sicurezza e qualità, l'Azienda cura il funzionamento, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, di un apposito servizio a ciò dedicato, mediante l'implementazione di una specifica piattaforma di interfacciamento fra domanda ed offerta abitativa rivolta agli studenti.

Trattandosi di un servizio utile alla generalità degli studenti fuori sede iscritti agli Atenei toscani, ARDSU insieme a Regione Toscana si impegneranno affinché anche le Università diventino parte attiva in tale progetto, al fine di garantirne continuità e sviluppo nel tempo.

12. ORIENTAMENTO E PUBBLICIZZAZIONE OPPORTUNITÀ DSU

L'Azienda DSU realizza attività di orientamento ed informazione, impegnandosi a pubblicizzare il bando per l'erogazione delle borse di studio, i servizi e le opportunità offerte dal DSU agli studenti. A tale fine collabora con le Università e si raccorda con l'Ufficio scolastico regionale per raggiungere il maggior numero possibile di giovani studenti. In tale ambito l'Azienda realizza – con il ricorso al POR FSE 2014/20 – una campagna informativa/orientativa per diffondere, fra gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, la conoscenza degli strumenti di sostegno per accedere all'istruzione universitaria messi a disposizione dal sistema regionale del diritto allo studio universitario (indirizzi regionali adottati con DGR 593 del 23 maggio 2022).

13. CARTA DEI SERVIZI

L'Azienda regionale DSU adotta la carta dei servizi per l'a.a. 2021/2022 in coerenza con quanto previsto nel Decreto Legge 24.1.2012 n. 1 articolo 8. In particolare la carta servizio – nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito - indicano in modo specifico i diritti anche di natura risarcitoria che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori.

14. CARTA UNICA REGIONALE DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO

Come previsto nel protocollo di intesa fra Regione, Azienda DSU ed Università toscane per l'avvio e lo sviluppo del "Progetto Carta unica regionale dello Studente Universitario", di cui alla DGR n. 1385 del 11 dicembre 2017, l'Azienda DSU cura, in collaborazione con gli Atenei, le attività di personalizzazione delle carte degli studenti delle Università di Firenze, Pisa, Siena e Università per stranieri di Siena iscritti ad anni successivi al primo, ricevendo e/o accedendo ai dati/foto contenuti nelle anagrafiche dei rispettivi Atenei di iscrizione, provvedendo anche alla distribuzione delle stesse presso le proprie sedi localizzate sul territorio regionale. L'Azienda cura inoltre la sostituzione delle carte dello studente in caso di furto, smarrimento o deterioramento.

L'Azienda collabora con la Regione Toscana e le Università affinché – secondo quanto previsto nel protocollo - tale strumento consenta l'accesso ad una sempre più vasta gamma di servizi ed agevolazioni a favore degli studenti, oltretutto l'accesso a tutti i servizi universitari e del DSU.

15. RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA FIORENTINA E CONVENZIONI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE NELLE AREE DI PISA E SIENA

A partire dall'AA 2018/19 sono state adottate da Azienda DSU, Università degli studi di Firenze, Comune di Firenze e società di trasporti specifici atti convenzionali annuali con i quali è stata garantita negli ultimi anni accademici la fruizione dei servizi di trasporto pubblico urbano a costi agevolati nell'area fiorentina per il complesso degli studenti iscritti all'Università di Firenze.

Il costo per la fruizione di detto servizio, in parte coperto dai contributi degli enti sostenitori, è per il resto suddiviso, secondo meccanismi atti a garantire equità e salvaguardia degli studenti in condizioni economicamente più svantaggiate, fra tutti gli studenti iscritti all'Università.

L'Azienda DSU partecipa al rinnovo della convenzione annuale anche per l'AA 2022/23 coprendo prioritariamente il costo per la fruizione di detto servizio da parte degli studenti borsisti, che non devono pertanto corrispondere alcun ulteriore importo e in seconda istanza - sulla base degli specifici meccanismi di ripartizione dei costi fra enti sostenitori previsti dalla convenzione - ulteriori costi a favore degli studenti con disabilità (con riconoscimento di handicap o invalidità pari o superiore al 66%) e di quota parte degli studenti, attivi e regolari, ricompresi nella no tax area.

I costi complessivi (per borsisti e non borsisti) che l'Azienda DSU potrà sostenere per il rinnovo di detta convenzione non dovranno in ogni caso essere superiori a 500.000,00 euro.

Analogamente l'Azienda sarà parte attiva nella definizione di soluzioni per garantire l'accesso a tariffa agevolata per gli studenti delle università del polo senese e pisano, provvedendo a sostenere i costi spettanti, determinati sulla base degli specifici meccanismi di ripartizione fra gli enti sostenitori previsti dalle opportune convenzioni.

16. ASSISTENZA SANITARIA A STUDENTI FUORI SEDE

Nell'ambito della promozione di nuovi servizi agli studenti universitari toscani, l'Azienda DSU potrà contribuire allo sviluppo di progetti, in collaborazione con le Università, la Regione, gli enti locali e le Usl competenti per territorio, per l'assistenza sanitaria a studenti fuori sede con una particolare attenzione per i vincitori di borsa di studio.

17. TASSA REGIONALE PER IL DSU – DETERMINAZIONE IMPORTO AA 2022/23

Per effetto del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 art. 18 comma 8 l'importo della tassa regionale DSU che gli studenti non esonerati dovranno corrispondere per l'a.a. 2022/23 rimane fissata ad € 140,00.

Gli studenti iscritti contemporaneamente a due diversi corsi (L. 33/2022) presso Università toscane sono tenuti al pagamento della tassa DSU alla Regione Toscana una sola volta.

18. CONTENIMENTO SPESE FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA DSU

In un'ottica di progressivo innalzamento dell'efficienza delle politiche regionali DSU ed al fine di mantenere e consolidare i benefici destinati agli studenti, l'Azienda DSU continua ad operare in direzione di una crescente razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse, contenendo i propri costi di funzionamento.